

ALLEGATO A

Avviso pubblico per la presentazione di Progetti per azioni di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyber bullismo, in attuazione dell'art 13 L.R. n 51/2021 e della L. R. n 50/2018

Art. 1 – Finalità

Selezionare Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Puglia per la realizzazione di azioni volte a contrastare il fenomeno del bullismo e del cyber bullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età.

Art. 2 - Soggetti beneficiari del finanziamento

Sono ammesse a partecipare alla procedura le reti di Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado aventi sede in Puglia, che si costituiranno in rete in risposta al presente Avviso, oppure reti di scuole già costituite, con validità almeno sino al 30 giugno 2023. Ogni rete deve essere costituita almeno da n 3 Istituzioni scolastiche comprese la capofila. L'Istituzione scolastica capofila della rete deve essere una Istituzione scolastica statale. E' consentito il coinvolgimento delle Università e degli Enti accreditati ai sensi della Direttiva 170/2016 in fase attuativa.

Ogni Istituzione scolastica può far parte (o impegnarsi a far parte) di una sola rete proponente, sia in qualità di capofila che di componente, per una sola candidatura, pena il rigetto di tutte le istanze in cui essa figura come capofila e/o come componente.

Unico interlocutore responsabile nei confronti di Regione Puglia è l'Istituzione scolastica capofila, beneficiaria del finanziamento, che ha l'esclusiva competenza nella gestione amministrativo-contabile delle iniziative.

Art. 3 - Spese ammissibili e indicazioni amministrative

Le risorse programmate per la realizzazione delle iniziative sono complessivamente massimo euro 200.000,00 (euro duecentomila,00). Ogni progetto è ammissibile per un importo non superiore ad € 2.500,00 (duemilacinquecento,00) per una unità formativa. Si precisa che sarà possibile finanziare anche una seconda unità formativa, qualora il numero di progetti pervenuti, oppure la richiesta complessiva di contributi, non esaurisca la dotazione finanziaria a disposizione e solo dopo aver finanziato la prima Unità Formativa pervenuta da ciascuna rete.

Sono ritenuti ammissibili i costi riconducibili al coordinamento, alla progettazione e realizzazione delle iniziative, nonché alla relativa gestione amministrativa. Nello specifico, sono ammissibili i seguenti costi:

- a) coordinamento e progettazione;
- b) gestione amministrativa;
- c) rimborso spese per eventuali spostamenti per l'organizzazione e partecipazione a riunioni di progetto, seminari e iniziative info/formative;
- d) attrezzature, materiali, forniture e beni di consumo specifici per il progetto;
- e) attività previste dal progetto per personale interno ed esterno ed accordi di collaborazione.

Le spese di cui alla lettera e) dovranno essere quantificate al minimo al 70% dell'importo complessivo del progetto.

Fermo restando l'importo complessivo del contributo concesso, potrà essere effettuata, qualora approvata dalla Regione Puglia, un'unica rimodulazione finanziaria, mediante compensazioni tra le voci di spesa approvate in via preventiva non superiori al 10% del costo complessivo del progetto.

Per essere considerata ammissibile ogni spesa sostenuta deve: a) essere strettamente connessa e strettamente necessaria allo svolgimento del progetto pilota; b) essere riconducibile ad una categoria di spesa prevista nel presente articolo; c) corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente sostenuti dal soggetto ammesso; d) essere ragionevole e soddisfare i principi di sana gestione finanziaria e di economicità; e) non essere finanziata da altri programmi comunitari o nazionali o, comunque, da altre risorse pubbliche; f) rientrare in una delle voci che compongono il piano finanziario del progetto pilota; g) essere comprovata da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente; h) essere registrata nella contabilità del soggetto ammesso al contributo ed essere chiaramente identificabile e tracciabile; i) essere sostenuta nel rispetto della normativa e dei criteri civilistici e fiscali in tema di contabilità; l) essere supportata da relazioni che specifichino dettagliatamente l'attività svolta e la connessione tra la spesa sostenuta e le attività.

Le azioni delle reti dovranno essere concluse entro il 30 giugno 2023.

Le Istituzioni scolastiche che compongono la rete non devono aver ricevuto finanziamenti provenienti da altri Bandi per le medesime azioni previste nel progetto presentato nell'ambito della presente procedura, intendendosi con tale previsione che gli stessi giustificativi di spesa da produrre per la progettualità proposta non possono essere stati oggetto di altre rendicontazioni dei costi sostenuti in altre iniziative. Il rappresentante legale delle scuole in rete dovrà allegare in fase di rendicontazione della spesa specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell'art 47 del DPR 445/2000.

E' previsto a cura di Regione Puglia un monitoraggio finale in ordine alle attività realizzate, al numero di scuole coinvolte, al numero di studenti coinvolti, ai risultati conseguiti.

Sono ammessi al contributo i progetti collocati nei posti utili della graduatoria stilata dalla Commissione di cui all'art. 6 sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

La Commissione di cui all'art. 6 ha facoltà di ridurre l'importo assegnato rispetto al quadro economico trasmesso. In tal caso, è riconosciuta al beneficiario la possibilità di rimodulare il piano finanziario, sulla base delle effettive necessità tecniche e/o scientifiche, previo parere della Regione. È consentito procedere ad una diversa distribuzione delle risorse fra le varie voci di spesa, purché questa non alteri la natura dell'operazione oggetto del finanziamento.

Il Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva della Regione Puglia dispone l'impegno di spesa e la concessione del contributo a favore delle scuole capofila di cui al comma precedente, di seguito 'beneficarie', le quali assumono, all'interno della rete, qualità e funzione di rappresentanza legale.

Il rapporto tra la Regione Puglia e il beneficiario è disciplinato da una convenzione, da stipulare successivamente alla data del provvedimento di concessione del contributo. Tutte le spese inerenti la convenzione, da registrare soltanto in caso d'uso, sono a carico esclusivo del beneficiario, senza diritto di rivalsa. All'atto della stipulazione della Convenzione, il beneficiario è tenuto a presentare tutti i documenti e gli eventuali certificati atti a comprovare quanto dichiarato in sede di domanda.

La Regione Puglia, successivamente alla stipula della convenzione, dispone l'erogazione di una anticipazione pari al 30% del contributo approvato, a seguito di richiesta specifica del beneficiario del contributo corredata da comunicazione di avvenuto avvio delle attività.

Un ulteriore acconto, pari al 30% dell'importo complessivo del finanziamento concesso, viene erogato dalla Regione Puglia previa verifica istruttoria della rendicontazione economico-finanziaria della spesa pari ad almeno l'80% della somma erogata a titolo di anticipazione di cui al punto precedente, corredata dei relativi documenti giustificativi di spesa e pagamento, a firma del rappresentante legale, e della dettagliata relazione tecnico-scientifica delle attività svolte. Nel caso in cui non venga richiesta l'anticipazione, detto acconto viene erogato su richiesta specifica del beneficiario, alle medesime condizioni del presente comma, al raggiungimento di un livello di avanzamento della spesa pari ad almeno il 50% del costo complessivo del progetto pilota.

La relazione tecnico-scientifica delle attività svolte dovrà comunque essere presentata al raggiungimento di un grado di avanzamento fisico e finanziario del progetto pilota pari ad almeno il 50% del costo complessivo, anche in caso di mancata richiesta dell'erogazione dell'acconto.

La quota a saldo del contributo viene erogata previa verifica della documentazione consistente nella relazione tecnico-scientifica finale di esecuzione delle attività realizzate e dei risultati e delle innovazioni ottenute, nonché, della rendicontazione economico-finanziaria del beneficiario corredata dai relativi documenti giustificativi di spesa e di pagamento a saldo, a firma del rappresentante legale e del responsabile amministrativo, e comunque ad avvenuto collaudo finale, anche tramite eventuale verifica in loco da parte della Regione Puglia.

Il beneficiario deve essere sempre in regola con gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi previsti dalla normativa vigente.

Art. 4 – Accordi di rete

All'atto della presentazione della candidatura le Istituzioni scolastiche dovranno produrre:

- in caso di reti già costituite, l'atto formale di costituzione e la documentazione necessaria ad attestare la vigenza della stessa sino almeno al 30 giugno 2023;
- in caso di reti da costituire, le dichiarazioni d'intenti delle scuole a far parte della rete. L'eventuale formalizzazione degli Accordi delle reti intenzionate a costituirsi in risposta al presente Avviso potrà essere effettuata dopo la pubblicazione degli esiti della procedura da parte di Regione Puglia.

Art. 5 - Modalità e termini di partecipazione

Le scuole di ogni ordine e grado della Puglia interessate dovranno presentare la propria candidatura utilizzando la modulistica allegata al presente Avviso, che dovrà essere compilata e presentata su carta intestata della scuola, con firma digitale del dirigente scolastico. Tale documentazione dovrà essere trasmessa via P.E.C. all'indirizzo segreteria@regionepuglia@pec.rupar.puglia.it, entro e non oltre 20 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, con allegate eventuale documentazione relativa alle reti come indicato nell'art. 4.

Ai fini del rispetto del termine, farà fede la ricevuta di consegna, con relativa attestazione temporale (data e ora), generata dal Gestore della Posta Elettronica Certificata all'atto dell'invio da parte del Soggetto proponente.

Art. 6 - Commissione di valutazione

Le Istituzioni scolastiche che presenteranno nel termine i progetti saranno selezionate da apposita Commissione nominata con successivo provvedimento del Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva della Regione Puglia. La

Commissione preposta all'esame delle candidature valuterà le stesse in applicazione dei criteri di valutazione esplicitati all'art. 7 del presente avviso. La Regione Puglia darà comunicazione degli esiti della valutazione direttamente alle Istituzioni scolastiche statali proponenti in qualità di capofila delle reti vincitrici.

Art. 7 - Criteri di valutazione

L'iter istruttorio di ciascuna domanda di agevolazione sarà strutturato come di seguito indicato:

- a) verifica di ammissibilità formale;
- b) valutazione tecnica.

La verifica di ammissibilità formale, effettuata dal Responsabile del Procedimento, è finalizzata ad accertare, secondo quanto disposto dal presente Avviso:

- a) la completezza e la regolarità formale della domanda di contributo e dei relativi allegati;
- b) il rispetto delle modalità e dei termini per la presentazione della domanda e dei relativi allegati;
- c) la sussistenza dei requisiti del Soggetto proponente.

Sarà ritenuta inammissibile la proposta progettuale che risulti essere:

- a) priva di uno o più documenti richiesti per la presentazione della domanda di contributo;
- b) prodotta con modalità di presentazione e modelli difformi da quelli contemplati dal presente Avviso;
- c) presentata al di fuori dei termini indicati dal presente Avviso;
- d) presentata da soggetti aventi requisiti diversi da quelli indicati nel presente Avviso;
- e) presentata da soggetti già inclusi in altre reti di altre proposte candidate;
- f) presentata in violazione delle prescrizioni definite dal presente Avviso.

La proposta che avrà favorevolmente superato le verifiche di ammissibilità formale sarà sottoposta a valutazione tecnica secondo i seguenti criteri, per un punteggio massimo ottenibile pari a 40 punti:

Criterio	Misuratori	Punti
Completezza nella descrizione delle fasi progettuali	Ottimo	5
	Avanzato	4,5
	Buono	4
	Discreto	3,5
	Sufficiente	3
	Mediocre	2
	Insufficiente	0-1
Totale Punteggio	max 5 pt.	
Qualità delle azioni previste e loro modalità di attuazione	Ottimo	10
	Avanzato	9
	Buono	8
	Discreto	7
	Sufficiente	6
	Mediocre	5
	Insufficiente	1-4
Totale Punteggio	max 10 pt.	
Adozione di appropriate modalità di monitoraggio e valutazione	Ottimo	5
	Avanzato	4,5
	Buono	4
	Discreto	3,5
	Sufficiente	3
	Mediocre	2
	Insufficiente	0-1
Totale Punteggio	max 5 pt	
Coerenza tra gli obiettivi, gli interventi previsti, modalità di attuazione, budget e cronoprogramma	Ottimo	10
	Avanzato	9
	Buono	8
	Discreto	7
	Sufficiente	6

	Mediocre Insufficiente	5 1-4
Totale Punteggio	max 10 pt.	
Numerosità della rete proponente (compresa la capofila)	4 componenti	5
	5 o più componenti	10
Totale Punteggio	max 10 pt.	

Nel valutare i progetti tecnici la Commissione terrà conto del complessivo grado di completezza, adeguatezza, coerenza, chiarezza espositiva, realizzabilità degli interventi proposti dal concorrente, in rapporto al contesto socio territoriale di riferimento e alla specificità dell'intervento.

Al fine della formazione della graduatoria la Commissione assegnerà ad ogni progetto un punteggio massimo di 40 punti. Le istanze dovranno raggiungere un punteggio minimo di 21. In caso di parità di punteggio sarà privilegiata l'istanza pervenuta prima in ordine cronologico.

In presenza di vizi documentali non sostanziali e relativi ai requisiti soggettivi dei partecipanti e non alla fase progettuale, la Regione si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti e/o integrazioni.

Il contributo viene concesso anche nel caso di presentazione di un'unica istanza.

Al fine di rendere sanabili le irregolarità documentali che non siano espressamente sanzionate con l'inammissibilità dall'Avviso e quelle che non incidano, in termini sostanziali, sul procedimento o sulla par condicio di coloro che vi partecipano, ovvero nei casi in cui si renda necessario supportare le attività di valutazione con chiarimenti, la Commissione, per il tramite del Responsabile del procedimento, procederà a richiedere integrazioni documentali e/o chiarimenti al Soggetto proponente assegnando per ottemperare un termine non inferiore a 10 (dieci) e non superiore a 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

Le integrazioni documentali e/o i chiarimenti richiesti, firmati digitalmente dal Legale Rappresentante del Soggetto proponente, dovranno essere trasmesse in allegato al messaggio di posta elettronica certificata (PEC) indirizzato a segreteria.pri.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it.

Ai fini del rispetto del termine, farà fede la ricevuta di consegna, con relativa attestazione temporale (data e ora), generata dal Gestore della Posta Elettronica Certificata all'atto dell'invio da parte del Soggetto proponente.

Nel caso in cui le integrazioni documentali e/o i chiarimenti vengano forniti attraverso differenti modalità e sistemi di trasmissione, anche se telematici (quali, a titolo esemplificativo, posta elettronica ordinaria, mail o PEC contenenti indirizzi URL per il download dei file inviati, contenenti URL soggetti a download a tempo, etc..) o trasmesse oltre il termine perentorio su indicato, si procederà alla valutazione della proposta sulla base della documentazione originariamente prodotta.

La Regione si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rese e sulla documentazione presentata, mediante accertamenti diretti presso gli uffici finanziari ed anagrafici e/o mediante la richiesta di tutta la documentazione probatoria delle dichiarazioni rese.

Sarà redatta una graduatoria che consentirà di finanziare le Istituzioni scolastiche sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 8 - Decadenza e revoca

La Regione Puglia non darà corso, in tutto o in parte, all'erogazione del contributo o procederà alla dichiarazione di decadenza dal beneficio nel caso di inadempienza da parte del beneficiario nei seguenti casi:

- non siano state realizzate, in tutto o in parte, le attività programmate;
- non siano stati raggiunti i risultati previsti dal progetto pilota;
- siano accertate, in sede di controllo, gravi inadempienze rispetto agli impegni assunti.

In caso di decadenza, il soggetto ammesso al finanziamento dovrà restituire le somme già erogate, gravate degli interessi legali maturati, rispondendo in solido per tutti i partecipanti alla rete.

Art. 9 - Responsabile del procedimento (Legge n. 241/1990)

Responsabile del procedimento (RUP) è la dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva, a cui potranno essere presentate memorie e domande di riesame.

Per la presentazione di ricorsi amministrativi, la sede è il Tribunale Amministrativo Regionale di Bari.

Art. 8 - Trattamento dati personali

Nel rispetto del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679, del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, i dati personali forniti dai candidati saranno registrati e trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura. La Regione Puglia è Titolare del trattamento per le attività alla stessa demandate (erogazione delle risorse e verifica e rendicontazione) ed è rappresentata nel caso

specifico dalla dott.ssa Laura Liddo, Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva, designata al trattamento dei dati giusta Del. G.R. n. 145 del 30/01/2019.

Titolare Autonoma del Trattamento è ciascuna Istituzione Scolastica assegnataria di contributo per le attività dei progetti finanziati, l'individuazione dei soggetti destinatari degli interventi, la programmazione e la realizzazione degli interventi stessi.

Di conseguenza, la Regione Puglia e l'Istituzione scolastica assegnataria di contributo sono da considerare quali titolari autonomi, e, in quanto tali, onerate dei rispettivi obblighi in materia di trattamento e protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679, con particolare riferimento a quelli di informazione degli interessati di cui agli articoli 12 e seguenti, e del d.lgs. n. 196/2003.

Si allega il mod. 1 di Informativa ai sensi dell'art 13 del Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 9 – Obbligo di trasparenza

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza previsti dal D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, L'esito del presente Avviso pubblico sarà pubblicato:

- a. sull'Albo telematico-provvisorio delle determinazioni del Dipartimento del WELFARE sul SistemaPuglia;
- b. nel sistema informativo di gestione documentale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del DPGR n. 22/2021;
- c. in formato tabellare mediante indicazione degli estremi identificativi nelle pagine del sito www.regione.puglia.it – sezione - "Amministrazione Trasparente" – sottosezione "Provvedimenti dirigenti Amministrativi".

Allegati:

All. 1 - Modulistica

All. 2 – Informativa privacy